Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1183.

Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 10 ottobre 1950, n. 842, si applica anche ai brevetti per invenzioni industriali decorrenti da data posteriore al 10 giugno 1940.

Art. 2.

Le domande di prolungamento che non siano state presentate entro il termine previsto dall'art. 2 della predetta legge 10 ottobre 1950, n. 842, possono essere proposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 3.

L'art. 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 842, è sostituito dal seguente:

« Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore e per i quali non risultino adempiute le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

« Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1951, n. 1184.

Assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro, e col Ministro per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Le provvidenze assistenziali delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle recenti alluvioni.

Il Ministro per l'interno adotta e promuove tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza dei profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonchè di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

Art. 2.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

A favore di coloro che non fruiscano di tale forma di assistenza e che versino in stato di bisogno è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di L. 250 per il capo famiglia e di L. 100 per ogni componente a carico, comprensivo dell'indennità prevista dall'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Art. 3.

Per l'assistenza ai sinistrati delle regioni colpite si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'interno.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista in lire due miliardi sarà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 26 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, degli intestatari catastali, e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Antonio e Margherita di Domenico per 3/4 e

Lanna Giacomo, Maria ed Anna di Antonio per 1/4, e Lanna Antonio fu Giacomo usufruttuario di 1/4, livellari al comune di Grazzanise, partita 442, foglio di mappa 10, particella 79, per la superficie di ettari 1.38.62, con il reddito dominicale di L. 471,31 e il reddito agrario di L. 97,03.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Pratillo Agostino fu Giuseppe ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Valletta Giovanni ed altri fu Antimo ed altri:

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 76.000 (settantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 395. — CATALANO

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due vaste zone site nell'ambito del comune di Abetone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 febbraio 1948, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due vaste zone site in comune di Abetone;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Abetone senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le zone predette presentano cospicui caratteri di bellezza naturale ;

Decreta:

Le zone del territorio del comune di Abetone indicate nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Pistoia per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Firenze, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Abetone.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 19 settembre 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
VISCHIA

p. Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Delimitazione descritta di zone da vincolare nel comune di Abetone ai sensi della legge sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche (29 giugno 1939, n. 1497, 1° elenco):

1ª zona — *Monte Gomito e crinale montano adiacente.*

E' delimitata dalla strada statale n. 12 (dall'Abetone al Brennero), in comune di Abetone, dalla località Fontana Vaccaia (lato Pistoia rispetto al Passo dell'Abetone), alla località Picchiasassi (verso Fiumalbo rispetto al detto Passo).

Alla località Picchiasassi il confine abbandona la strada statale all'altezza del ponticello sul rio Le Pozze, segue il rio Le Pozze fino al fosso del Lago Piatto, segue questo fosso fino al Lago Piatto, da questo passa sulla sommità dell'Alpe delle Tre Potenze a quota 1950 segnata in sez. E del nuovo catasto del comune di Abetone part. 249. Il confine, in questa particella

culmina col confine della provincia di Lucca. Segue poi la fonte del Lago Nero, o meglio include le particelle 235 e 236, della sez. E del comune di Abetone, il Lago Nero, il fosso del Lago Nero che prende anche il nome di fosso delle Lamacce e fosso del Biancano e si getta nel torrente Sestaione. Il confine segue tale torrente, fino al ponticello della strada forestale del Sestaione, in questo punto abbandona il torrente per seguire la strada forestale fino a Fontana Vaccaia dove si ricongiunge alla strada statale n. 12 suddetta.

Questo confine include tutto il sistema montuoso del Gomito che sovrasta la zona dell'Abetone a S. O. del Passo.

2ª zona — *Foresta demaniale dell'Abetone.*

Si trova a N. E. della Strada statale che parte dalle Piramidi all'altezza del Passo. Raggiunge il Monte Maiori, la foce della Verginetta, il Monte Libro Aperto e scende poi nella valle del torrente Lima.

I confini sono quelli della proprietà demaniale nel tratto non compreso nella precedente zona 1ª, è incluso nel comune di Abetone, aggiuntovi la sommità del Monte Libro Aperto.

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località detta « Scala di Giocca », sita nell'ambito del comune di Sassari.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 gennaio 1950, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località detta « Scala di Giocca », sita nell'ambito del comune di Sassari;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Sassari senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere di notevole interesse per l'incomparabile veduta del panorama che si gode sia verso il paese di Osilo che verso la campagna ed i paesi di Logudoro;

Decreta:

La località di cui sopra, indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Sassari per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Sassari.

Altra copia contenente la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 5 novembre 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione per le bellezze naturali della provincia di Sassari

(*Omissis*).

Considerato che la località detta « Scala di Giocca » costituisce un caratteristico aspetto geologico e di valore tradizionale nel quale si fondono spontaneamente l'espressione della natura con quelle del lavoro umano;

che dalle diverse terrazze e dalla strada a tornanti che traversa detta località si gode un incomparabile panorama sia verso il paese di Osilo, che verso la campagna ed i paesi del Logudoro, all'unanimità delibera di sottoporre al vincolo previsto dall'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e perciò come bellezza d'assieme la località detta « Scala di Giocca ». La zona vincolata comprende tanto il tratto della strada nazionale Cagliari-Sassari incluso tra la prima curva all'uscita del rettifilo di Sassari fino al ponte che sta a fondo valle, quanto i terreni e fabbricati della costa rocciosa inclusi tra i diversi tornanti ed esterni ai medesimi sia verso valle come verso monte. Oltre a tali zone s'intende vincolato il terreno che si trova, all'uscita del rettifilo di Sassari, immediatamente a sinistra del tornante di quota più alta. La zona è specificata nella mappa che forma parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(5759)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1951.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Viterbo all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate in Montalto di Castro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Viterbo per essere autorizzato ad istituire ed esercire un Magazzino generale in Montalto di Castro;

Ritenuta l'opportunità nell'interesse della produzione e del commercio locali della chiesta istituzione, a' sensi della delibera di Giunta camerale n. 331 del 12 settembre 1951;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Viterbo è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali gli immobili di proprietà Sinibaldi, siti in Montalto di Castro, piazza della Vittoria n. 3, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo alla lana.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente 3 aprile e 28 aprile 1949 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio detto. Anche pel nuovo Magazzino generale di Montalto di Castro, la sede amministrativa è presso il Consorzio agrario provinciale in Viterbo, ove pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e 3 della legge 12 maggio 1930, n. 685, potrà rimanere accentrata la relativa contabilità.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto l'integrazione della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Viterbo è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 5 novembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1951.

Autorizzazione alla Società industria del freddo a gestire in regime di Magazzino generale un reparto frigorifero sito in Novi Ligure.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Industria del freddo, società a responsabilità limitata, per essere autorizzata ad istituire ed esercire Magazzini generali frigoriferi in Novi Ligure;

Vista la deliberazione n. 133 in data 10 luglio 1951 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi predetti Magazzini generali frigoriferi;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Alessandria il 27 luglio 1951 per la approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società industria del freddo è autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, il reparto frigorifero autonomo sito in Novi Ligure, via Verdi n. 12, dotato di quattro celle con temperatura da zero a meno 4 gradi centigradi, da adibirsi al deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati con il precedente articolo, si applicano le tariffe approvate dal Comitato provinciale dei prezzi di Alessandria con la deliberazione 27 luglio 1951 di cui nelle premesse ed il regolamento approvato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria (nella seduta del 10 luglio 1951) cui peraltro dovranno, prima dell'inizio del funzionamento del Magazzino generale, essere apportate le modifiche richieste dal superiore Ministero.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società industria del freddo di Novi Ligure è tenuta a prestare ai sensi dello art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 5 novembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(5671)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1951.

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Consorzio nazionale canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, istitutivo del Consorzio nazionale canapa;

Visto il decreto interministeriale 5 agosto 1947, con il quale l'on. avv. Giacomo Casoni è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Consorzio predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'on. avv. Giacomo Casoni nella predetta carica, a seguito delle dimissioni dallo stesso presentate;

Decreta:

Il prof. Dario Perini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Consorzio nazionale canapa, in sostituzione dell'on. avv. Giacomo Casoni, dimissionario.

Roma, addì 14 novembre 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

(5780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di medaglia di bronzo per benemerenze acquisite nell'assistenza degli orfani di guerra

In applicazione dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, numero 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra, il Presidente del Consiglio ha conferito al dott. Giovanni Pennetta da Brindisi, la medaglia di bronzo per benemerenze acquisite nell'assistenza degli orfani stessi.

(5814)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1951, registro n. 36 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 258.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5816)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1951, registro n. 36 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5830)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Floria Lizzi di Domenico, nata a Napoli il 20 gennaio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto superiore di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto superiore di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

(5795)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Marzabotto (Bologna)

Con decreto Ministeriale 15 novembre 1951, n. 4399, è stato approvato il piano di ricostruzione di Marzabotto (Bologna), vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(5818)

Approvazione del piano di ricostruzione di Vallemaio (Frosinone)

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1951, n. 1328, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio e le modifiche di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Vallemaio vistato in due planimetrie in scala 1.1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 240

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,89	» Roma	624,91
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,93	» Trieste	—
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 21 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,925
Id 3,50 % 1902	68,15
Id. 3 % lordo	56,50
Id. 5 % 1935	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	72,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,675
Id. 5 % 1936	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,05
Id. 5 % 1960	98,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di cinquanta tenenti medici e di nove tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire, tra l'altro, due concorsi per titoli ed esami a cinquanta posti di tenente medico e a nove posti di tenente chimico-farmacista nel servizio permanente dell'Esercito:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami per la nomina, nei ruoli del servizio permanente di:

a) cinquanta tenenti medici;

b) nove tenenti chimico-farmacisti.

Art. 2.

A tali concorsi possono partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio od in congedo di qualsiasi arma o servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo articolo 3, n. 7 e che, alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età portato ad anni 37, in applicazione della legge 3 maggio 1950, n. 223, citata nelle premesse.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 32, indirizzata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati.

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il distretto cui sono in forza o il Corpo di appartenenza, se in servizio militare.

Delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda ed al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopradetto di novanta giorni i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) debitamente legalizzato;

3) certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 85 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e debitamente legalizzato.

Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale;

5) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati; con o senza prole, e dai vedovi con prole;

6) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un notaio o dal sindaco. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del sindaco dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende;

7) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico); diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista).

In luogo dei diplomi originali summenzionati, possono essere prodotte copie notarili di essi, redatte in carta da bollo, e legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico), di farmacista e di chimico (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista), rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

8) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

9) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso soltanto nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma del precedente n. 7).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico farmacista il certificato di cui al numero otto deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari delle Facoltà di chimica e delle Facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, mentre il certificato di cui al presente n. 9) deve contenere le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista;

10) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa Esercito deve riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In calce ad ogni domanda, le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare, esplicitamente, la data sotto la quale tale domanda ed i relativi documenti vengono presentati tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento), le domande con gli annessi documenti, mano a mano che vengano presentate, esprimendo il motivato parere.

Con le domande le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della difesa-Esercito:

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o sottufficiale dell'Esercito o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa ovvero certificato d'esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato, riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri (redatte sull'apposito modello 1138 e sottoscritte da un ufficiale dell'Arma) sulla condotta morale civile e politica del concorrente e della sua famiglia; se il concorrente è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia;

e) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti, in modo esplicito, se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato. Tale visita sarà effettuata presso l'ospedale militare principale, da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Nella visita suaccennata, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, debbono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con *giusto rigore*, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in m. 1,60.

La Commissione sanitaria dovrà inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle cinque diottrie se ipermetropico, e se astigmatico, dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle cinque e alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, ed a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno, senz'altro, esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero, unitamente alla dichiarazione di visita medica.

f) richiesta di certificato generale, modello 44;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Per i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento).

Art. 5.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di giorni novanta, prescritto dal menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è portato a giorni centoventi.

Per tali concorrenti, i documenti indicati al n. 3, terzo comma, possono essere prodotti in Patria dai familiari o da persone incaricate che li dovranno presentare o far pervenire al Comando del distretto militare di residenza del concorrente.

I Comandi del distretto militare, ricevuti i documenti di cui all'art. 3, terzo comma, li trasmetteranno al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) unitamente al modello 44 ed alle informazioni riservate dell'Arma dei carabinieri (modello 1138).

Il Comando corpo di sicurezza della Somalia accetterà dagli interessati la sola domanda priva di qualsiasi documento purchè prodotta entro il termine stabilito dal presente articolo, apportando alla medesima l'annotazione di cui all'art. 4, secondo comma, ed inoltrandola, infine, al Ministero della difesa-Esercito, unitamente ai documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stesso art. 4.

Art. 6.

Norme per i concorrenti residenti all'estero.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, unitamente ai documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato, la competente autorità displomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere, tenendo presenti le norme di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4, il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno immediatamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi nonchè il verbale di visita medico-collegiale di cui sopra e interesseranno le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione 4ª reclutamento) dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*) e *g*) del precedente art. 4.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 7.

Norme concernenti le Commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nei programmi annessi al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso, saranno composte:

a) per la nomina a tenente medico, di sette ufficiali medici superiori (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario, di grado non inferiore a capitano, un ufficiale medico senza diritto a voto. La Commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica, e l'altra per quella di clinica chirurgica;

b) per la nomina a tenente chimico farmacista, di tre ufficiali superiori del servizio sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del servizio sanitario, di grado non inferiore a capitano, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la difesa.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e le somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente quattro, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente uno.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente quattro, ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente uno, si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per cinque.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisce con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame decadendo da ogni diritto relativo al concorso.

La Commissione esaminatrice, o il Comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome e nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del Comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere agli esami degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 8.

Il Ministro della difesa può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno e il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio per il quale hanno concorso, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimico-farmacisti frequenteranno un corso presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di quattro anni dalla nomina, di ottenere, a domanda, la cessazione dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, quindi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1951
Registro n. 46, *foglio n.* 41.

PROGRAMMI DI ESAME
per il concorso alla nomina a tenente medico in servizio permanente

1. Prova scritta di igiene militare:

Svolgimento scritto di un tema di igiene con applicazione alle collettività militari. Il tema viene stabilito dalla Commissione, i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle 8 ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

2. Prova orale e pratica di clinica medica:

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica; il candidato dopo aver provveduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina di urgenza e su nozioni di statistica attinenti alla scienza medica.

3. Prova orale e pratica di clinica chirurgica:

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica chirurgica; il candidato, dopo aver proceduto all'esame clinico, illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina operativa e di chirurgia di urgenza.

PROGRAMMI DI ESAME
per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente

1. Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologia:

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione; i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore senza l'aiuto di libri e manoscritti.

2. Prova pratica di analisi qualitativa, di un miscuglio formato di un numero complessivo di acidi e basi non superiore a 10 (durata massima 8 ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analistica o quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. Prova orale (durata massima 40 minuti).

Discussione su argomenti di chimica farmaceutica, bromatologia e farmacognosia.

Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

Roma, addì 10 ottobre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(5698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia dell'arte e bibliotecario (classe 1ª, gruppo A, grado 7°) nell'Accademia di belle arti di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la lettera del 21 marzo 1951, n. 4293/12106-2-12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia dell'arte e bibliotecario (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nell'Accademia di belle arti di Torino.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia dell'arte e bibliotecario (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nell'Accademia di belle arti di Torino.

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di 11/15, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935 ,n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. 5ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un cefirticato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande pervenute fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia e possono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione 5ª Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre la

generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sono a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Registro n. 33, *foglio n.* 383

(5747)

Concorso speciale per titoli ad un posto di professore di scenografia (classe 1ª, gruppo A, grado 7°) nell'Accademia di belle arti di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la lettera 21 marzo 1951, n. 4293/12106-2-12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli ad un posto di professore di scenografia (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nella Accademia di belle arti di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli ad un posto di professore di scenografia (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7) nella Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle art Div. 5ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24 con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo di L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati

non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti, dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor mlitare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate da tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve tempo per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande pervenute fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione 5ª Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare. I lavori scientifici sono accettati soltanto se pubblicati.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione, effettuata la valutazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Registro n. 33, *foglio n.* 385

(5748)

Concorso speciale per titoli ad un posto di professore di decorazione (classe 1ª, gruppo A, grado 7°) nell'Accademia di belle arti di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e sussessive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;
Vista la lettera 21 marzo 1951, n. 4293/12106-2-12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli ad un posto di professore di decorazione (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nella Accademia di belle arti di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli ad un posto di professore di decorazione (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nella Accademia di belle arti di Palermo.

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. 5ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal Prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici, etc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengono dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande pervenute fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

I lavori debbono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto, a domicilio al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione 5ª, Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano.

Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione, effettuata la valutazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Registro n. 33, *foglio n.* 384

(5749)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal professore Rasetti Rolando di Alberto, avverso il provvedimento per l'esclusione dalla graduatoria nei concorsi per titoli, riservato ai reduci, banditi con decreto Ministeriale 4 luglio 1947 per le cattedre di filosofia e storia e di materie giuridiche negli istituti di istruzione media.

(5735)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1946;

Preso atto della rinuncia fatta dal candidato dott. Gagliardi Paolo per il posto di veterinario aggiunto di Cesena, a lui attribuito in base al citato decreto;

Preso atto altresì della rinuncia fatta dai dottori Fabbri Teodoro e Biancardi Francesco che seguono in graduatoria;

Ritenuto di dover atribuire la predetta condotta al candidato che segue in graduatoria, esclusi i concorrenti che non hanno richiesto tale sede;

Veduti gli articoli 25 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Malacarne Mario è dichiarato vincitore del posto di veterinario aggiunto di Cesena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 15953 in data 30 maggio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1946;

Visto il decreto n. 27063 in data 1° ottobre 1951, con cui, in seguito a rinuncia fatta dai candidati dottori Borghi Ivo, Michelacci Giustino, Vanni Salvatore e Papi Amilcare che seguono in graduatoria, veniva attribuito il posto della condotta veterinaria di Modigliana al dott. Arangio Antonino, che segue in graduatoria;

Preso atto altresì della rinuncia fatta dal dott. Arangio Antonino;

Ritenuto di dover attribuire la predetta condotta di Modigliana al candidato che segue in graduatoria, esclusi i concorrenti che non hanno richiesto tale sede;

Veduti gli articoli 25 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Braschi Guido è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Modigliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 5 novembre 1951

Il prefetto: QUERCI

(5675)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.